

**Causa C-85/21****Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

11 febbraio 2021

**Giudice del rinvio:**

Landesverwaltungsgericht Steiermark (Österreich) (Tribunale amministrativo regionale della Stiria, Austria)

**Data della decisione di rinvio:**

3 febbraio 2021

**Ricorrente:**

WY

**Amministrazione convenuta:**

Steiermärkische Landesregierung (Governo della Provincia della Stiria)

**Oggetto del procedimento**

Abbandono della cittadinanza turca a favore dell'acquisto della cittadinanza austriaca – Riacquisto della cittadinanza turca – Rinuncia alla cittadinanza austriaca e perdita della cittadinanza dell'Unione – Conseguenze – Proporzionalità

**Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale**

Interpretazione del diritto dell'Unione, articolo 267 TFUE

**Questione pregiudiziale**

Se l'articolo 21 TFUE debba essere interpretato nel senso che, in caso di perdita ex lege della cittadinanza prevista dal diritto nazionale e, successivamente, di perdita dello status di cittadino dell'Unione, esso debba essere incluso nella valutazione di proporzionalità del singolo caso conformemente ai principi della sentenza della

Corte di giustizia europea nella causa Tjebbes e a., e sia in grado di costituire un ostacolo alla perdita della cittadinanza quando un cittadino ha riacquisito la sua cittadinanza precedente mediante una dichiarazione di reingresso e la minacciata perdita della cittadinanza dell'Unione abbia un impatto significativo sulla sua vita familiare e professionale.

### **Disposizioni di diritto dell'Unione fatte valere**

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in prosieguo: «TFUE»), in particolare gli articoli 20 e 21.

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare, articolo 7

### **Disposizioni nazionali citate**

Legge federale sulla cittadinanza austriaca (StbG), §§ 27, 57.

Gewerbeordnung 1994 (GewO), § 14

### **Breve esposizione dei fatti e del procedimento**

- 1 WY ha ottenuto la cittadinanza austriaca nel 1992. Successivamente ha prodotto un certificato di licenziamento dello Stato turco che conferma che non aveva più la nazionalità turca.
- 2 Nel 2017, il nome del denunciante è apparso su una «elenco del registro degli elettori» turco, che ha portato l'autorità convenuta ad avviare un procedimento per chiarire la questione della cittadinanza di WY.
- 3 Nel corso di questo procedimento, l'autorità convenuta è giunta alla conclusione che il suddetto elenco era presumibilmente l'elenco di un'autorità turca per lo svolgimento delle elezioni. Successivamente, il 27.06.2017, al denunciante è stato richiesto per la prima volta di presentare un estratto del registro dello stato civile turco contenente dati sulla cittadinanza. Allo stesso modo, all'ambasciata turca a Vienna è stato chiesto di dichiarare se il denunciante avesse riacquisito la cittadinanza turca. Tale lettera rimaneva senza riscontro.
- 4 Il denunciante sosteneva che alle persone espatriate non veniva rilasciato un estratto del registro dello stato civile. Dopo ulteriori richieste da parte dell'autorità convenuta e proroghe del termine per il denunciante, è stato presentato un estratto del registro di stato civile turco della figlia del denunciante, che conteneva anche delle conclusioni riguardanti il denunciante. Da questo documento emerge che la figlia del denunciante ha perso la cittadinanza turca perché sua madre e suo padre sono diventati rispettivamente cittadini austriaci. La nuova naturalizzazione nello Stato turco è nota dal 1994.

- 5 Il mantenimento della cittadinanza austriaca non è mai stato richiesto dal denunciante. Nel corso del procedimento dinanzi all'autorità convenuta, egli ha presentato una domanda ai sensi dell'articolo 57 della StbG (acquisizione della cittadinanza mediante notifica), che tuttavia non è stata accolta.
- 6 Nella sua decisione del 07.05.2019, il giudice del rinvio ha constatato che il denunciante aveva riacquisito la cittadinanza turca il 03.02.1994 e aveva quindi perso la cittadinanza austriaca ai sensi dell'articolo 27(1) della StbG e ha respinto il ricorso ai sensi dell'articolo 57 della StbG.
- 7 Il Verwaltungsgerichtshof (tribunale amministrativo), che si è successivamente occupato del caso, ha dichiarato che, sulla base dell'accertata esistenza dei presupposti per la perdita della cittadinanza austriaca e della connessa perdita della cittadinanza dell'Unione, l'autorità nazionale e, se del caso, il giudice nazionale devono applicare un test di proporzionalità, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia del 12 marzo 2019 nella causa C-221/17, Tjebbes e altri. Ciò è quanto previsto dalla legge dell'Unione. Secondo il Verwaltungsgerichtshof, nell'ambito di tale test di proporzionalità, conformemente ai criteri stabiliti dalla Corte di giustizia nella causa Tjebbes e a., occorre in ogni caso procedere a una valutazione globale, tenendo conto delle circostanze di ogni singolo caso. In questo contesto, sarà rilevante il fatto che il denunciante non abbia richiesto il mantenimento della sua cittadinanza austriaca. Ciononostante, si deve valutare globalmente se nel caso concreto vi siano circostanze per le quali la revoca della cittadinanza austriaca sia sproporzionata.
- 8 Il rappresentante legale del denunciante sottolinea che la perdita dello status di cittadino dell'Unione sarebbe grave per la vita familiare e professionale del denunciante e, in particolare, porterebbe a massicce restrizioni nella vita professionale del denunciante.

### **Breve esposizione della motivazione del rinvio pregiudiziale**

- 9 Nella sentenza Rottmann, la Corte di giustizia ha stabilito il principio secondo cui la decisione di revocare la naturalizzazione di un cittadino di uno Stato membro è soggetta al controllo giurisdizionale sulla base del diritto dell'Unione (sentenza del 02.03.2010, C-135/08, ECLI:EU:C:2010:104). Essa ha sottolineato che occorre esaminare se la decisione di revoca della naturalizzazione rispetti il principio di proporzionalità per quanto riguarda i suoi effetti sulla posizione di diritto dell'Unione dell'interessato, tenendo conto delle possibili conseguenze che tale decisione comporta per l'interessato e, eventualmente, per i suoi familiari, sotto il profilo della perdita dei diritti di cui gode ogni cittadino dell'Unione (CGCE, 02.03.2010, C-135/08, ECLI:EU:C:2010:104, punto 55 e segg.).
- 10 Secondo la sentenza Tjebbes e a. della Corte di giustizia, (C-221/17, ECLI:EU:C:2010:104), la situazione dei cittadini dell'Unione che devono affrontare anche la perdita della cittadinanza dell'Unione a causa della perdita della cittadinanza rientra, per la sua natura e le sue conseguenze, nell'ambito del

diritto dell'Unione. Gli Stati membri devono quindi tenerne conto nel campo della nazionalità.

- 11 Riguardo ai criteri secondo i quali i giudici nazionali sarebbero tenuti a svolgere il test di proporzionalità, la Corte di giustizia ha statuito quanto segue nella causa Tjebbes: «un tale esame richiede una valutazione della situazione individuale dell'interessato e della sua famiglia al fine di determinare se la perdita della cittadinanza dello Stato membro interessato, qualora comporti quella dello status di cittadino dell'Unione, abbia conseguenze che inciderebbero in modo sproporzionato, rispetto all'obiettivo perseguito dal legislatore nazionale, sullo sviluppo normale della sua vita familiare e professionale, sotto il profilo del diritto dell'Unione» (CGUE, 12.03.2019, C-221/17, ECLI:EU:C:2019:189, punto 44).
- 12 Nella causa Tjebbes, la Corte ha ritenuto che la questione pregiudiziale sull'applicazione dell'articolo 21 TFUE non doveva essere risolta, poiché le ricorrenti non avevano esercitato il loro diritto alla libera circolazione. Nel caso in esame ciò è tuttavia essenziale. Il denunciante gestisce una ditta individuale in Austria, per la quale possiede una licenza commerciale. Con la perdita della cittadinanza austriaca, il denunciante è ugualmente minacciato dalla perdita della sua licenza commerciale. Il denunciante sarebbe quindi qualificato come «persona fisica straniera» ai sensi del § 14 GewO. Poiché l'autorità convenuta ha concesso al denunciante solo il titolo di soggiorno di «familiare» ai sensi dell'articolo 47 della legge su insediamento e soggiorno, ciò porta all'applicazione dell'articolo 14 (3) della GewO.
- 13 Ai sensi della sezione 14(3) del GewO, i familiari di cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato contraente del SEE che godono del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente in uno Stato membro dell'UE o in uno Stato contraente del SEE possono esercitare attività imprenditoriali come se fossero cittadini, indipendentemente dalla loro nazionalità. Tuttavia, per fare ciò, il denunciante dovrebbe ottenere che il § 14 (3) GewO, al fine di evitare una discriminazione contro i cittadini contraria al principio di uguaglianza, sia applicato anche ai familiari degli austriaci in un'interpretazione conforme alla costituzione. Tuttavia, ciò non cambia il fatto che il denunciante perderebbe il suo status di cittadino dell'Unione e quindi non potrebbe più avvalersi dei diritti di libera circolazione ai sensi dell'articolo 21 del TFUE.
- 14 Il giudice del rinvio vede nella minacciata perdita dello status di cittadino dell'Unione e quindi nella perdita del legittimo esercizio del diritto alla libera circolazione ai sensi dell'articolo 21 del TFUE una tensione rispetto al test di proporzionalità da applicare nel singolo caso. In questo contesto, il procedimento è stato sospeso e la questione è stata sottoposta alla Corte per una pronuncia pregiudiziale.